

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 49/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

vista la decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea⁽¹⁾,

1) l'articolo 4 è così modificato:

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

a) al paragrafo 1. sono aggiunte la lettere seguenti:

considerando quanto segue:

«g) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di esplosivi e relative apparecchiature elencati al punto 4 dell'allegato I, destinati unicamente all'uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l'uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;

(1) Il regolamento (UE) n. 1284/2009⁽²⁾ ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio⁽³⁾, che è stata poi abrogata e sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio⁽⁴⁾, in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

h) la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all'uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l'uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati.»;

(2) Il 26 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC che ha modificato la decisione 2010/638/PESC per quanto riguarda la portata delle misure relative al materiale militare e alle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna.

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

(3) Alcuni aspetti delle misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

«3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi delle lettere g) e h) del paragrafo 1.»;

(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

2) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 27.10.2012, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

M. NOONAN

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 12 e all'articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea*A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:*

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA Ceca

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

Danimarca

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. *Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:*

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles
Belgio»
